Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 agosto 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione e in fallimento, nell'ambito della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

per il Fallimento GO-REAL ESTATE Srl in liquidazione, Alessandro Bensi;

per la FILCAMS CGIL, Elisa Camellini;

per la FISASCAT CISL, Gloria Proia;

per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;

per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la Società - dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato in data 03.11.11 - ha fatto ricorso allo strumento della CIG in deroga per il periodo complessivo di 20 mesi, decorrente dal 1 gennaio 2011 e sino al 31.08.12, in virtù di accordi sottoscritti in sede ministeriale;
- successivamente, la Società, con lettera datata 23.07.2012, ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, nei confronti dell'intero organico aziendale;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con nota datata 06.08.2012, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- con nota prot. n. 0018425 del 24.08.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data odierna.

CONSIDERATO

il **D.L. 06.07.2011, n. 98**, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*" ed in particolare l'**art. 18, co. 2**, il quale prevede che "*l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di*

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell' indennità di disoccupazione".

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1) Le Parti concordano di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dall'Azienda, anche al fine di attivare la misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. n. 98/11, con riguardo ad un numero massimo di **n. 10 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale (n.1 di età superiore ai 50 anni) occupati presso le Regioni Sicilia (n. 4), Lombardia (n. 3) e Lazio (n. 3).
2) L'Azienda dichiara che il primo licenziamento avverrà presumibilmente in data **31 agosto 2012.**
3) Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro, al fine del costante aggiornamento della spesa, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento.
4) La Società presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro apposita istanza, in formato cartaceo, unitamente all'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, con puntuale indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, della età anagrafica e della percentuale del part-time di ciascun lavoratore. L'elenco dovrà essere, altresì, inviato, in formato elettronico, all'indirizzo e-mail: div04ammortizzatori@lavoro.gov.it.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/91, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 06.07.2011, n. 98.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI